

**Ordinanza**  
**sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività**  
**dell'Ufficio federale della formazione professionale**  
**e della tecnologia**  
**(Ordinanza sugli emolumenti UFFT, OEm-UFFT)**

del 16 giugno 2006 (Stato 4 luglio 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sulla formazione professionale;

visti gli articoli 7 capoverso 5 e 23 della legge del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sulle scuole universitarie professionali,

*ordina:*

**Art. 1** Riscossione degli emolumenti

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

<sup>2</sup> I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

- a. riconoscimento di diplomi esteri;
- b. conversione di titoli.

**Art. 2** Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. le decisioni riguardanti i contributi federali;
- b. l'approvazione di regolamenti d'esame, programmi quadro d'insegnamento e piani di formazione;
- c. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricula di formazione per la maturità professionale;
- d. l'approvazione di corsi intercantionali;
- e. le attività nel quadro della Commissione per la tecnologia e l'innovazione.

RU 2006 2639

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 412.10

<sup>3</sup> RS 414.71

**Art. 3** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>4</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

**Art. 4** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

<sup>2</sup> La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

<sup>3</sup> Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

<sup>4</sup> Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

<sup>5</sup> Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

- a. per l'iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
- b. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l'eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
- c. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

<sup>6</sup> Il Dipartimento federale dell'economia può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

**Art. 5** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

*Allegato*  
(art. 5)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004<sup>5</sup>**

*Titolo*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

### **2. Ordinanza del 19 novembre 2003<sup>6</sup> sulla formazione professionale**

*Art. 38 cpv. 2 secondo periodo e 69a*

*Abrogati*

*Art. 71a*

...

### **3. Ordinanza del 7 settembre 1983<sup>7</sup> concernente l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale**

*Art. 19a*

...

*Art. 19b–19g*

*Abrogati*

<sup>5</sup> RS 172.041.1

<sup>6</sup> RS 412.101. La modifica qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.

<sup>7</sup> RS 412.104.7. La modifica qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.

**4. Ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>8</sup> sulle scuole universitarie professionali**

*Art. 25*

...

**5. Ordinanza del 27 novembre 2000<sup>9</sup> sugli esplosivi**

*Art. 113 cpv. 1 lett. f e 2*

f. *abrogata*

...

<sup>8</sup> RS 414.711. La modifica qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.

<sup>9</sup> RS 941.411. La modifica qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.